



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

INTERPELLI

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: BONIFICHE

MASE, risposta ad interpello nota prot. 243935/2025 del 22/12/2025: la funzione di valutazione dell'interferenza ai sensi dell'art. 242-ter, comma 3 del Dlgs 152/2006 è delegabile, con legge regionale; la delega delle funzioni ex art. 242 con legge regionale antecedente al 2020 non può essere estesa automaticamente alle funzioni ex art. 242-ter, per le quali è necessaria una delega espressa, sempre con legge regionale

Il MASE risponde ad un interpello avanzato dal Comune di Jesi a proposito della competenza a svolgere la verifica di interferenza prevista dall'art. 242-ter del Dlgs 152/2006: tale procedura, inserita con DL 76/2020, convertito nella Legge 120/2020, consente di semplificare e velocizzare i procedimenti autorizzativi di opere ed interventi "minori" che, proprio in quanto non interferenti, possono essere realizzati all'interno di siti già oggetto di procedure di bonifica.

La questione posta dal Comune riguarda, in primo luogo, la riconducibilità delle funzioni di cui all'art. 242-ter alle funzioni di cui all'art. 242 e quindi alla loro astratta delegabilità ai Comuni; in secondo luogo, riguarda la possibilità che leggi regionali, antecedenti all'introduzione della valutazione di interferenza e che delegano ai Comuni le funzioni di cui all'art. 242, possano automaticamente estendersi alla delega delle funzioni di cui all'art. 242-ter.



Le questioni rilevano alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 160/2023, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della LR lombarda 30/2006 nella parte in cui delega ai Comuni le funzioni in materia di bonifica, espressamente assegnate dal Legislatore statale, in ambito di legislazione esclusiva, alle Regioni.

A seguito della pronuncia della Corte, il DL 104/2023, convertito nella Legge 136/2023, ha, invece, espressamente previsto la possibilità di tale delega con apposita legge regionale, emanata nel rispetto del principio di adeguatezza e corredata della disciplina dei poteri di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni da parte della Regione, del supporto tecnico-amministrativo agli enti cui sono trasferite le funzioni e dell'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione.

Lo stesso DL 104/2023, però, ha fatto salve le leggi regionali in vigore alla data dell'11/08/2023 che abbiano già delegato le funzioni in materia di bonifica.

Il Comune di Jesi chiede, quindi, al MASE se la valutazione di interferenza "appartenga" alla funzione di approvazione dei progetti di bonifica o meno e se sia, quindi, egualmente delegabile ai Comuni.

Il MASE afferma che la *ratio* delle norme in materia porta ad individuare la competenza per la valutazione dell'interferenza in capo alla medesima autorità competente ad approvare il progetto di bonifica, alla luce del rinvio dinamico con cui essa è richiamata.

Il MASE rinvia anche ad altra recente pronuncia della Corte Costituzionale in materia (sentenza n. 151/2024), che, sulla base delle stesse considerazioni, ha ritenuto che le funzioni in materia di bonifica semplificata (art. 249) appartengano allo stesso insieme di quelle in materia di bonifica ordinaria (art. 242).

"La ratio della norma è chiaramente volta ad attribuire la competenza della "valutazione" prevista dall'art. 242-ter (c.d. valutazione delle interferenze) alla medesima autorità competente per le procedure operative e amministrative di cui all'art. 242 del D.lgs. n. 152 del 2006. Infatti, posto che l'autorità competente ex art. 242-ter è chiamata, per espressa previsione normativa, a valutare che gli interventi e le opere nei siti oggetto di bonifica "siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica", lo stesso Legislatore ha ritenuto ragionevole attribuire siffatta funzione alla medesima autorità cui compete l'approvazione



del progetto di bonifica. In altri termini, a contrario, sarebbe sfornita di una giustificazione razionale e in contrasto con i principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, attribuire la valutazione ex art. 242-ter ad una Amministrazione diversa da quella titolare del procedimento di bonifica, la quale dovrebbe acquisire le informazioni sullo stato della procedura di bonifica da altra Amministrazione. Stante quanto sopra, si ritiene, in punto di diritto, che l'autorità competente ex art. 242-ter sia stata individuata dal Legislatore attraverso un rinvio "dinamico", in modo tale da dare rilevanza a tutte le vicende concernenti la disposizione rinviata. Quanto sopra trova conforto nell'espressione "aperta" utilizzata dal legislatore, il quale individua l'autorità competente per la funzione amministrativa prevista dall'art. 242-ter attraverso il rinvio alla fonte normativa, costituita dalla Parte IV, Titolo V. Infatti, come insegnato dalla Corte costituzionale, il rinvio meramente formale "concerne cioè la fonte e non la norma", mentre, per aversi un rinvio recettizio (o materiale) occorre che il richiamo "sia indirizzato a norme determinate ed esattamente individuate dalla stessa norma che lo effettua" (sentenza n. 311 del 1993; id. n. 232/2006)."

Il MASE conclude, quindi, nel senso della delegabilità delle funzioni di cui all'art. 242-ter al pari di quelle di cui all'art. 242, sulla scorta di quanto previsto dal DL 104/2023, convertito nella Legge 136/2023.

Al secondo quesito posto dal Comune di Jesi, invece, il MASE risponde negativamente: afferma, cioè, che le leggi regionali già vigenti alla data dell'11/08/2023 possono essere fatte salve con riferimento all'approvazione dei progetti di bonifica (funzioni già esistenti fin dal Dlgs 22/97), ma non anche alla valutazione di interferenza, cioè una funzione amministrativa del tutto nuova, introdotta solo nel 2020.

A tal fine, è necessaria una legge regionale *ad hoc*, che espressamente conferisca le funzioni di svolgere la verifica di interferenza.

"Trattandosi di una funzione introdotta nell'ordinamento per effetto dell'art. 52, comma 1, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n.120, la legge regionale previgente non può interpretarsi estensivamente in modo tale da ricomprendere una funzione a quella data inesistente" e, "conclusivamente, le Regioni possono, con legge regionale, conferire agli enti locali le funzioni previste dall'art. 242-ter,



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

non potendosi interpretare estensivamente le leggi regionali antecedenti all'introduzione del medesimo art. 242-ter (2020)".

La risposta del MASE, nei limiti della sua portata, potrebbe costituire un fattore di accelerazione dell'avviato processo di riscrittura delle norme vigenti in Veneto in materia di rifiuti e di bonifica: le disposizioni ad oggi vigenti risalgono al 2000 (LR 3/2000) e la delega delle funzioni di approvazione dei progetti di bonifica ai Comuni ivi prevista (con l'eccezione dei progetti nel territorio del Comune di Venezia e dei Comuni ricompresi nel PALAV) è ancora operativa grazie a leggi ponte (fra queste, le LR 27/2001 e 20/2007) e a DGR ponte (DGR 2166/2006 e, implicitamente, DGR 1688/2022).

Sotto questo profilo, il DL 104/2023 "copre" la delega di funzioni di approvazione dei progetti di bonifica, ma, seguendo la nota del MASE, non "coprirebbe" la valutazione di interferenza introdotta nel 2020; né sul punto sembrerebbe sufficiente una delibera di Giunta quale quella recente approvata (DGR 849/2025) in espressa attuazione dell'art. 242-ter, che, pur autodefinendosi "Linee Guida", attribuisce formalmente la valutazione di interferenza ai Comuni ai sensi dell'art. 2 dell'allegato A.

[Consulta la risposta del MASE](#)